



Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di raccolta e trasporto e dei rifiuti solidi urbani,
dei servizi di igiene urbana e complementari del Comune di Massafra (TA)



COMUNE DI MASSAFRA (TA)

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA,
TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E
COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI MASSAFRA (TA)**

DISCIPLINARE DI GARA

C.I.G 9817932DC7



Indice

- Art. 1 - Amministrazione aggiudicatrice
- Art. 2 - Tipo di procedura
- Art. 3 - Criterio di aggiudicazione
- Art. 4 - Piattaforma telematica: utilizzo e funzionamento
- Art. 5 - Oggetto
- Art. 6 - Luogo di esecuzione dell'appalto
- Art. 7 - Modalità di finanziamento e di pagamento
- Art. 8 - Durata dell'appalto
- Art. 9 - Importo presunto a base di gara
- Art. 10 - Soggetti ammessi
- Art. 11 - Requisiti speciali e mezzi di prova
- Art. 12 - Requisiti di selezione
 - 12.1) Requisiti di ordine generale
 - 12.2) Requisiti di idoneità professionale
 - 12.3) Requisiti di capacità economico finanziaria
 - 12.4) Requisiti di capacità tecnica
- Art. 13 - Garanzia provvisoria
 - Art. 13.1 - Riduzioni
- Art. 14 - Garanzia definitiva
- Art. 15 - Criterio di aggiudicazione e punteggi
 - 15.1) Elementi di valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica
 - 15.2) Metodo aggregativo compensatore
- Art. 16 - Modalità di presentazione dell'offerta
- Art. 17 - Contenuto della documentazione amministrativa (Busta A)
 - 17.1) Domanda di partecipazione
 - 17.2) Documento di gara unico europeo elettronico
 - 17.3) Garanzia provvisoria prestata secondo quanto indicato



17.4) Ricevuta, o copia autenticata ai sensi della normativa vigente, del versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

17.5) Documento riportante il PASSOE

17.6) Dichiarazione integrativa al DGUE

17.7) Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

17.8) Dichiarazione che l'operatore economico ritenga necessaria per la partecipazione al presente appalto

Art. 18 - Contenuto dell'offerta tecnica (Busta B)

Art. 19 - Contenuto del Dettaglio offerta economica. (Busta C)

Art.20 - Commissione giudicatrice e modalità di svolgimento della gara

Art. 21 - Verifica di anomalia delle offerte

Art. 22 - Soccorso istruttorio

Art. 23 - Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

Art. 24 - Documentazione di gara. Chiarimenti e Comunicazioni

Art. 25 - Avvalimento e sub-appalto

Art. 26 - Termine di validità dell'offerta

Art. 27 - Clausola sociale e altre condizioni particolari di esecuzione

Art. 28 - Autorizzazione al trattamento dei dati personali

Art. 29 - Rinvio normativo

Art. 30 - Definizione delle controversie



Art. 1 - Amministrazione aggiudicatrice

Comune di Massafra (TA) – Via Vittorio Veneto, 15

Persona di contatto: Ing. Giuseppe Iannucci – Dirigente 6[^] Ripartizione del Comune di Massafra (TA), tel. 0998858347, pec: protocollo@pec.comunedimassafra.it;

Indirizzi Internet: <https://www.comunedimassafra.it>

Indirizzo internet Centrale di Committenza: <https://cucunioneterredellegravine.traspare.com>

;

Art. 2 - Tipo di procedura

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016.

Art. 3 - Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera a), del D.lgs. 50/2016.

Art. 4 - Piattaforma telematica: utilizzo e funzionamento

La piattaforma telematica di negoziazione

La presente procedura aperta è interamente gestita tramite sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <https://cucunioneterredellegravine.traspare.com> e conforme alle prescrizioni dell'art. 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. La gestione e l'utilizzo della Piattaforma, per quanto non disciplinato nel presente documento, avvengono nel rispetto del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/05 (Codice dell'amministrazione digitale), della disciplina sull'accessibilità e in materia di protezione dei dati personali, nonché di diritto di accesso civico e degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni nonché delle direttive dell'AGID e, in particolare, della Circolare n. 3 del 6 dicembre 2016 e delle Linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni del 9 maggio 2019 di AGID e del decreto legislativo n.50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. La Piattaforma consente l'acquisizione del codice identificativo della gara, nel rispetto di quanto previsto dalle deliberazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

La Piattaforma assicura l'integrità, la segretezza e la non disponibilità a soggetti non autorizzati delle informazioni, anche attraverso l'uso di idonee tecniche di crittografia e offuscamento a protezione delle stesse, mantenendo, altresì, la tracciabilità degli accessi.



L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile e dal documento ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte;
- gratuità.

Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico per il mero utilizzo della Piattaforma. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico. La Piattaforma è normalmente accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Si avvisa che l'accesso alla Piattaforma potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito anche durante gli orari indicati, per malfunzionamenti o problematiche tecniche. Gli atti, i documenti, i dati, nonché le comunicazioni inseriti e presenti sulla Piattaforma sono acquisiti o redatti in un formato idoneo alla conservazione secondo le modalità stabilite dall'articolo 44 del decreto legislativo n. 82/05. Gli stessi sono raccolti in un fascicolo informatico, gestito dalla Piattaforma e disponibile alla stazione appaltante, che provvede alla sua conservazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico attraverso l'Account ottenuto in sede di registrazione alla Piattaforma, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera u-ter), del decreto legislativo n. 82/05, e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Le registrazioni di sistema sono effettuate, conservate ed archiviate in conformità di quanto previsto dagli articoli 43 e 44 del decreto legislativo n. 82/05 e fanno piena prova nei confronti degli utenti della Piattaforma e della stazione appaltante. Ogni operazione effettuata attraverso la Piattaforma è memorizzata nelle registrazioni della Piattaforma quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività compiuta nella Piattaforma. Della data e dell'ora di arrivo della domanda di partecipazione fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. Le registrazioni hanno carattere riservato e non sono divulgate a terzi, salvo ordine dell'Autorità Giudiziaria o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti. La Piattaforma consente la gestione delle sedute della commissione di gara in modalità telematica. La Stazione appaltante, anche tramite il Gestore, si impegna ad adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti tecnici per proteggere la sicurezza dei dati e delle informazioni scambiate per la partecipazione alla procedura di gara e lo svolgimento della stessa, al fine di impedirne l'accesso a terzi non autorizzati. La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di dati, ritardi nell'inserimento di dati o nella presentazione dell'offerta, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, sospensione e/o interruzione della regolare funzionalità della Piattaforma durante lo svolgimento della procedura di gara, causati da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;



- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Manuale Operativo Gara Telematica- Procedura aperta – OEPV. In caso di malfunzionamenti della Piattaforma non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, la Stazione appaltante, al fine di assicurare la massima partecipazione, dispone la proroga dei termini di presentazione delle offerte per un periodo pari al tempo del malfunzionamento, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone comunicazione.

Il Gestore

Il Gestore garantisce il corretto funzionamento e la sicurezza della Piattaforma e, in particolare, è incaricato dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento della Piattaforma, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento della Piattaforma, segnalando tempestivamente alla Stazione appaltante eventuali anomalie del medesimo. Il Gestore è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa della Piattaforma e riveste il ruolo di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Lo stesso è altresì responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal Codice in materia di protezione dei dati personali e dal Regolamento UE n. 679/16 in materia di protezione dei dati personali. I rapporti negoziali tra il Gestore e la Stazione appaltante sono regolati da apposito contratto anche al fine di assicurare la sicurezza, la riservatezza e la protezione dei dati e delle informazioni scambiate per la partecipazione alla procedura di gara e lo svolgimento della stessa nel rispetto della normativa vigente.

Dotazioni Tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica indicata nel presente disciplinare e nelle Condizioni generali.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione Internet e dotato di un comune browser;
- b) avere un'identità digitale (SPID), secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 64, comma 2-sexies, del decreto legislativo n. 82/05 CAD o, per l'operatore economico transfrontaliero, disporre di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), presente nell'Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti o, per l'operatore economico transfrontaliero, l'indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento n. 910/14, da segnalare sin dall'atto della registrazione alla Piattaforma, che sarà a tutti gli effetti considerata come domicilio eletto dell'operatore;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38,



comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica. n. 445/2000 e dall'articolo 65 del decreto legislativo n. 82/05;

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

i) il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

ii) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;

iii) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Non è ammessa la sottoscrizione di documenti in modalità diversa da quella digitale. L'indirizzo di posta elettronica certificata del concorrente inserito per la registrazione deve essere lo stesso indicato nella domanda di partecipazione. In caso di discordanza tra l'indirizzo indicato in sede di registrazione e quello indicato nella domanda di partecipazione, la Piattaforma non consente di inserire l'offerta. È onere di ciascun concorrente controllare e aggiornare l'indirizzo di posta elettronica comunicato.

Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione è a titolo gratuito e avviene mediante l'inserimento delle credenziali rilasciate dal sistema pubblico d'identità digitale (SPID), secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 64, comma 2-sexies, del CAD o, per l'operatore economico transfrontaliero, attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Maggiori dettagli operative sulla procedura di identificazione sono riportati nel Manuale Operativo Gara Telematica - Procedura Aperta - OEPV. Istruzioni operative ulteriori per accedere alla Piattaforma sono riportate nel documento denominato Manuale Operativo. Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center ovvero il servizio a ciò deputato reperibili al link: <https://www.trasparenza.com/main/contatti-fornitori/>. L'identificazione e l'accesso alla Piattaforma comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nelle predette istruzioni operative nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni della Piattaforma.

Art. 5 - Oggetto

Servizi con corrispettivo a corpo, prestazioni:

- a) Raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche, ossia da abitazioni private ed insediamenti civili in genere, esercizi pubblici e commerciali, mercati settimanali, sagre e feste, manifestazioni culturali in genere, botteghe artigiane, stabilimenti industriali (esclusi i residui delle lavorazioni), banche, uffici pubblici e privati, scuole, ed in genere da ogni edificio o locale a qualunque uso adibito ad eccezione dei rifiuti speciali prodotti dalle utenze non domestiche, attraverso la modalità di raccolta "porta a porta". Le categorie di rifiuto, oggetto del



- presente sistema di raccolta, sono:
- Frazione secca residua;
 - Frazione organica;
 - Carta e cartone;
 - Imballaggi in plastica/metalli;
 - Imballaggi in vetro;
 - Rifiuti ingombranti e beni durevoli;
 - Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
 - Scarti vegetali da giardini privati;
 - Tessili sanitari (Pannolini e pannoloni).
- b) Trasporto a destino dei rifiuti raccolti presso gli impianti di selezione, compostaggio, trattamento e smaltimento/recupero finale individuati dal Comune di Massafra con oneri di conferimento a carico del Comune stesso;
- c) Raccolta, trasporto e conferimento agli impianti di smaltimento/recupero, dei rifiuti urbani pericolosi (toner, batterie al piombo, tubi catodici, lampade al neon, pile, medicinali, oli minerali, oli vegetali, vernici, ecc.);
- d) Raccolta, trasporto e conferimento agli impianti di smaltimento/recupero, dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- e) Raccolta dei rifiuti prodotti in occasione di fiere, mercati e manifestazioni;
- f) Raccolta rifiuti da aree cimiteriali;
- g) Gestione e allestimento del Centro di Raccolta e svuotamento dei contenitori ivi posizionati;
- h) Spazzamento manuale e meccanico dei rifiuti provenienti dalle sedi stradali, marciapiedi, piazze, aree pubbliche, aree di pertinenza delle scuole comunali o comunque soggette anche temporaneamente ad uso pubblico. Per spazzamento e/o pulizia si intende la rimozione di qualsiasi tipo di rifiuto, ivi compresa la terra. Sono escluse da questo servizio le zone di proprietà privata anche se non recintate;
- i) Potenziamento estivo della raccolta aree marine "Chiatona e Verde Mare";
- j) Pulizia delle Spiagge straordinaria delle spiagge libere delle aree marine di "Chiatona e Verde Mare";
- k) Svuotamento dei cestini gettacarte/deiezioni canine e sostituzione del sacco, la cui fornitura è a carico della Ditta Appaltatrice;
- l) Pulizia attraverso spazzamento manuale e/o meccanico e/o lavaggio delle aree interessate da mercati, fiere e manifestazioni durante e/o al termine delle stesse;
- m) Svolgimento di attività accessorie quali:
- La pulizia di targhe, monumenti e facciate di edifici pubblici da scritte e affissione di manifesti;
 - La rimozione dei chewing gum dalle pavimentazioni dei marciapiedi;
 - La raccolta e lo smaltimento delle siringhe abbandonate;
 - La rimozione degli escrementi animali e di volatili;
- n) Servizio di reperibilità da garantire anche la domenica;
- o) Pulizia delle eventuali postazioni di contenitori stradali con la rimozione o la messa in sicurezza di rifiuti abbandonati non direttamente asportabili dall'operatore, che dovrà segnalarne la presenza alle specifiche squadre attrezzate per la rimozione;
- p) Spazzamento piste pedonali, aree attrezzate, aree di accesso, sottopassi, piste ciclabili e delle ville e parchi comunali;
- q) Controllo delle infestanti lungo i cordoli ed i cigli stradali, interessati dal servizio di spazzamento manuale e meccanizzato, con estirpazione manuale;
- r) Realizzazione di campagne di comunicazione e informazione annuali a tutti gli utenti, e agli studenti, relative ai sistemi di raccolta differenziata, alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti, al compostaggio domestico e quanto altro possa essere utile alla riduzione della produzione dei rifiuti e al loro recupero per l'avvio al riciclo (CAM, cap. 4.2.15);
- s) Redazione della carta dei servizi;
- Implementazione di un Sistema di Gestione Informatizzato.



Art. 6 - Luogo di esecuzione dell'appalto

L'appalto deve essere svolto nel Comune di Massafra.

Art. 7 - Modalità di finanziamento e di pagamento

L'appalto è finanziato con fondi propri. Le modalità di pagamento del corrispettivo contrattuale sono disciplinate dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 8 - Durata dell'appalto

L'appalto ha durata di **2 (due) anni** dalla data di formale stipulazione del contratto o dalla data della sua eventuale anticipata esecuzione per i casi di urgenza previsti dall'art. 32, commi 8 e 13, del D.lgs. 50/2016.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per una durata pari a **2 (due) anni** decorrenti dalla data di scadenza del contratto.

È facoltà del Comune di Massafra, qualora, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016 e s. m. e i. ne ricorrano i presupposti, richiedere l'anticipata esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera a) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ordinare l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

Le prestazioni devono essere avviate entro i termini indicati all'articolo dedicato del Capitolato Speciale d'Appalto. Prima della scadenza, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 e s. m. e i., il contratto può essere prorogato per il periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle procedure e al perfezionamento degli atti amministrativi per l'individuazione del nuovo affidatario. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni. La proroga potrà avere una durata massima di sei mesi. Resta inteso, che è facoltà del Comune di Massafra non disporre alcuna proroga al contratto. L'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso, risarcimento o indennizzo nel caso in cui il Comune di Massafra decida di non disporre la predetta proroga.

Qualora l'Ente d'Ambito individui il nuovo gestore del servizio integrato, l'affidamento si intenderà automaticamente risolto senza che l'Appaltatore possa vantare alcuna pretesa nei confronti della Stazione Appaltante, salvo il pagamento del corrispettivo delle prestazioni effettuate.

Art. 9 - Importo presunto a base di gara

Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento o pari a zero sull'importo a base di gara. Tutte le prestazioni dedotte nell'oggetto dell'appalto sono remunerate con il prezzo offerto dall'appaltatore quale risultante dall'offerta economica.

- 9.1) L'importo complessivo a base di gara per il biennale, ammonta ad € **6.516.000 (diconsi euro seimilionicinquecentosedicimila,00)** comprensivo degli oneri di sicurezza, oltre IVA;
- 9.2) L'importo per il biennale soggetto a ribasso, ammonta ad € **6.486.000,00 (diconsi seimilioni quattrocentoottantaseimila,00)** oltre IVA ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- 9.3) Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso nel biennio (D.lgs. 81/2008 e s. m. e i.) sono pari ad € **30.000,00 (diconsi euro trentamila,00)** oltre IVA come da D.U.V.R.I. allegato;



9.4) Importo stimato della manodopera nel biennio è pari ad € 4.406.600,00 (diconsi euro **quattromilioniquattrocentoseimilaseicento,00**) oltre IVA.

Il valore stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 si compone nella maniera seguente:

€ 6.486.000,00 (diconsi **seimilioniquattrocentoottantaseimila,00**) oltre IVA ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso a base di gara relativo a n.2 (due) anni;

€ 6.295.600,00 (diconsi **seimilioniduecentonovantacinqueseicento,00**) oltre IVA ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso relativo agli eventuali n. 2 (due) anni di rinnovo.

Si specifica che, in caso di eventuale rinnovo, si applicherà la percentuale di ribasso proposta dal concorrente in sede di gara sull'importo di euro € 6.295.600,00 (diconsi **seimilioniduecentonovantacinqueseicento,00**), oltre Iva.

Art. 10 - Soggetti ammessi

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), del D.lgs. 50/2016 nonché gli operatori economici stabiliti in altri stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Ai sensi dell'art. 45, comma 2, del D.lgs. 50/2016, rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

- **Gli imprenditori individuali**, anche artigiani, e **le società**, anche cooperative;
- **I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro** costituiti a norma della L. 25 giugno 1909, n. 422, e del Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 8 agosto 1985, n.443;
- **I consorzi stabili**, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- **I raggruppamenti temporanei di concorrenti**, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- **I consorzi ordinari** di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- **Le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete** ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33;
- **I soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE)** ai sensi del D.lgs. 23 luglio 1991, n. 240.

I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane [art. 45, comma 2, lettera b), del D.lgs. 50/2016] e i consorzi stabili [art. 45, comma 2, lettera c), del D.lgs. 50/2016] sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio



concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), quest'ultimo indica i consorziati per i quali concorre.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.lgs. 50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera d), del D.lgs. 50/2016] e di consorzi ordinari di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera e), del D.lgs. 50/2016] anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. L'offerta deve contenere tale impegno.

Nel caso di soggetti già formalmente costituitisi ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 50/2016, a pena di esclusione, nella "Busta A Documentazione amministrativa" di cui al successivo paragrafo dedicato devono essere acclusi l'originale o la copia autenticata, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000, dell'atto di costituzione.

Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.lgs. 50/2016, nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che sono eseguite dai singoli operatori economici riuniti (raggruppamenti temporanei) o consorziati (consorzi ordinari).

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).



Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Art. 11 – Requisiti speciali e mezzi di prova

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante fascicolo virtuale dell'operatore economico - FVOE come sancito dalla Delibera n. 464/2022.

[o, in alternativa, in caso di non utilizzo di FVOE]. I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti sono caricati sulla Piattaforma o in fase di presentazione della domanda o in fase di comprova degli stessi.

Art. 12 - Requisiti di selezione

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

12.1) Requisiti di ordine generale

Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s. m. e i..

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16 – ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità approvato con delibera di giunta comunale n. 301 del 17/10/2022 e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Nel caso di:



- *Raggruppamenti temporanei di concorrenti* [art. 45, comma 2, lettera d), del D.lgs.50/2016];
- *Consorzi ordinari di concorrenti* [art. 45, comma 2, lettera e), del D.lgs.50/2016];
- *Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete* [art. 45, comma 2, lettera f), del D.lgs. 50/2016];
- *Gruppo europeo di interesse economico o GEIE* [art. 45, comma 2, lettera g), del D.lgs. 50/2016];

i requisiti di ordine generale devono essere posseduti, a pena di esclusione, da ciascuna impresa componente del raggruppamento, del consorzio, dell'aggregazione e del GEIE.

Nel caso di:

- *Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane* [art. 45, comma 2, lettera b), del D.lgs.50/2016];
- *Consorzi stabili* [art. 45, comma 2, lettera c), del D.lgs.50/2016];

i requisiti di ordine generale devono essere posseduti, a pena di esclusione, dal consorzio e dal/i consorziato/i incaricato/i dell'esecuzione dei servizi che devono essere indicati in sede di gara.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

12.2) Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione, per attività rientranti nell'oggetto del contratto, nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato della Provincia in cui l'impresa ha sede, o, se si tratta di concorrente di altro Stato membro dell'Unione Europea non residente in Italia, iscrizione nel corrispondente registro dello Stato di residenza, ai sensi dell'art. 83, commi 1 e 3, del D.lgs.50/2016.

Nel caso di:

- *Raggruppamenti temporanei di concorrenti* [art. 45, comma 2, lettera d), del D.lgs.50/2016];
- *Consorzi ordinari di concorrenti* [art. 45, comma 2, lettera e), del D.lgs.50/2016];
- *Gruppo europeo di interesse economico o GEIE* [art. 45, comma 2, lettera g), del D.lgs. 50/2016];

il requisito deve essere posseduto, a pena di esclusione, da ciascuna impresa componente del raggruppamento, del consorzio o GEIE, nonché dal GEIE medesimo.

Nel caso di:

- *Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete* [art. 45, comma 2, lettera f), del D.lgs. 50/2016];



il requisito deve essere posseduto dalle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dall'organo comune nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Nel caso di:

- *Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane* [art. 45, comma 2, lettera b), del D.lgs.50/2016];
- *Consorzi stabili* [art. 45, comma 2, lettera c), del D.lgs.50/2016];

il requisito deve essere posseduto, a pena di esclusione, dal consorzio e dal/i consorziato/i incaricato/i dell'esecuzione dei servizi.

Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s. m. e i. per le seguenti categorie e classi di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 03 giugno 2014, n.120:

- **Categoria 1:** raccolta e trasporto di rifiuti urbani, comprensiva delle sottocategorie: D1, D2, D4, D5, D6; D7 e Attività di spazzamento meccanizzato; Attività di gestione dei centri di raccolta; classe D: inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti o classe superiore;
- **Categoria 4:** raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, classe F (o superiore): quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate;
- **Categoria 5:** raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi, classe F (o superiore): quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate.

Nel caso di:

- *Raggruppamenti temporanei di concorrenti* [art. 45, comma 2, lettera d), del D.lgs.50/2016];
 - *Consorzi ordinari di concorrenti* [art. 45, comma 2, lettera e), del D.lgs.50/2016];
 - *Gruppo europeo di interesse economico o GEIE* [art. 45, comma 2, lettera g), del D.lgs. 50/2016];
 - *Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete* [art. 45, comma 2, lettera f), del D.lgs. 50/2016];
 - *Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane* [art. 45, comma 2, lettera b), del D.lgs.50/2016];
 - *Consorzi stabili* [art. 45, comma 2, lettera c), del D.lgs.50/2016];
- ciascun soggetto deve possedere il requisito prescritto.

12.3) Requisiti di capacità economico finanziaria

Fatturato minimo

- fatturato globale minimo annuo realizzato nel triennio 2020/2021/2022 pari al doppio del valore stimato dell'appalto in riferimento all'anno di gara ovvero pari a **euro € 6.486.000,00** IVA di Legge esclusa;
- fatturato totale nel triennio, relativo ai servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana analoghi a quelli oggetto dell'appalto (raccolta rifiuti, trasporto rifiuti, pulizia aree pubbliche urbane, spazzamento) realizzato nel triennio 2020/2021/2022 pari ad 1,5 valore stimato dell'appalto in riferimento all'anno di gara ovvero pari ad **euro 4.864.500,00** IVA di Legge esclusa;

Tale requisito è previsto, nel rispetto dell'art. 83, comma 5, del D.lgs. 50/2016 perché:

- È proporzionato al valore dell'appalto oggetto della presente procedura di affidamento;
- Consente in via propedeutica un apprezzamento di affidabilità del concorrente data la rilevanza e la significatività del servizio da prestare;
- Che è qualificato giuridicamente come servizio pubblico locale di rilevanza economica e come servizio pubblico essenziale;



- Che richiede una professionalità di livello adeguato a conseguire gli obiettivi posti dalla Legge e dagli atti di gara in materia di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

Nel caso di:

- *Raggruppamenti temporanei di concorrenti* [art. 45, comma 2, lettera d), del D.lgs.50/2016];
- *Consorzi ordinari di concorrenti* [art. 45, comma 2, lettera e), del D.lgs.50/2016];
- *Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete* [art. 45, comma 2, lettera f), del D.lgs. 50/2016];
- *Gruppo europeo di interesse economico o GEIE* [art. 45, comma 2, lettera g), del D.lgs. 50/2016];

Il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso.

La mandataria in ogni caso deve possedere il requisito in misura maggioritaria.

Nel caso di:

- *Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane* [art. 45, comma 2, lettera b), del D.lgs.50/2016];
- *Consorzi stabili* [art. 45, comma 2, lettera c), del D.lgs.50/2016];

Il requisito deve essere posseduto secondo le disposizioni di cui all'art. 47 del D.Lgs n. 50 del 2016.

La comprova del requisito in riferimento al fatturato globale minimo annuo realizzato nel triennio 2020/2021/2022 è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- Per le Società di Capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- Per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o Dichiarazione IVA;
- Dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio Sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie.

La comprova del requisito in riferimento al fatturato relativo ai servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana analoghi a quelli oggetto dell'appalto realizzato nel triennio 2020/2021/2022 è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione),



attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;

- copia delle fatture relative alla specifica attività da cui si ricava il fatturato specifico realizzato. Qualora la fattura non menzioni la specifica attività o la causale riportata non sia chiara il requisito può essere dimostrato presentando anche copia dei contratti a cui le fatture si riferiscono;

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente pubblico contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione o attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione in originale o in copia.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

L'operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare la documentazione richiesta, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie.

12.4) Requisiti di capacità tecnica.

Certificazione di sistema di gestione ambientale riferito all'oggetto della procedura conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 14001:2015 o equivalente nel settore oggetto del presente appalto. Il requisito deve essere documentato nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Nel caso di:

- *Raggruppamenti temporanei di concorrenti* [art. 45, comma 2, lettera d), del D.lgs.50/2016];
- *Consorzi ordinari di concorrenti* [art. 45, comma 2, lettera e), del D.lgs.50/2016];
- *Gruppo europeo di interesse economico o GEIE* [art. 45, comma 2, lettera g), del D.lgs. 50/2016];
- *Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete* [art. 45, comma 2, lettera f), del D.lgs. 50/2016];

il requisito deve essere posseduto, a pena di esclusione, da ciascuna impresa componente del raggruppamento, del consorzio, del GEIE o del contratto di rete con riferimento alle prestazioni dalle stesse svolte.

Nel caso di:

- *Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane* [art. 45, comma 2, lettera b), del D.lgs.50/2016];
- *Consorzi stabili* [art. 45, comma 2, lettera c), del D.lgs.50/2016];

Il requisito deve essere posseduto, secondo le disposizioni di cui all'art. 47 del D.Lgs n. 50 del 2016.

Certificazione di sistema di gestione della qualità aziendale riferito all'oggetto della procedura conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001: 2015 o equivalente nel settore oggetto del presente appalto. Il requisito deve essere documentato nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Nel caso di:

- *Raggruppamenti temporanei di concorrenti* [art. 45, comma 2, lettera d), del D.lgs.50/2016];
- *Consorzi ordinari di concorrenti* [art. 45, comma 2, lettera e), del D.lgs.50/2016];
- *Gruppo europeo di interesse economico o GEIE* [art. 45, comma 2, lettera g), del D.lgs. 50/2016];



- *Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete* [art. 45, comma 2, lettera f), del D.lgs. 50/2016];

il requisito deve essere posseduto, a pena di esclusione, da ciascuna impresa componente del raggruppamento, del consorzio, del GEIE o del contratto di rete con riferimento alle prestazioni dalle stesse svolte.

Nel caso di:

- *Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane* [art. 45, comma 2, lettera b), del D.lgs.50/2016];
- *Consorzi stabili* [art. 45, comma 2, lettera c), del D.lgs.50/2016];

Il requisito deve essere posseduto, secondo le disposizioni di cui all'art. 47 del D.Lgs n. 50 del 2016.

Elenco dei servizi analoghi a quello oggetto di gara (servizio integrato gestione dei rifiuti con sistema di raccolta porta a porta):

- Servizi di raccolta porta a porta, gestione di un centro comunale di raccolta, spazzamento manuale e meccanizzato e trasporto dei rifiuti urbani, in un comune o unione dei comuni o associazione di comuni con popolazione servita pari ad almeno 30.000 abitanti.

L'espletamento del servizio deve aver avuto una durata pari ad almeno 12 mesi continuativi in uno degli anni solari 2020/2021/2022. Il concorrente deve presentare un elenco con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici dei servizi stessi.

I servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi. Delle suddette certificazioni almeno una deve essere rilasciata da un comune, unione dei comuni o associazione di comuni con popolazione servita pari a 30.000 abitanti dalla quale possa evincersi in modo chiaro ed inequivocabile che l'impresa partecipante ha gestito direttamente in appalto, per almeno dodici mesi consecutivi e senza interruzione in uno degli anni solari 2020/2021/2022 servizi di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati con il sistema porta a porta.

Nel caso di:

- *Raggruppamenti temporanei di concorrenti* [art. 45, comma 2, lettera d), del D.lgs.50/2016];
posto che i requisiti di capacità tecnica non sono frazionabili, la mandataria capogruppo deve possedere il 100% del requisito.
- *Consorzi ordinari di concorrenti* [art. 45, comma 2, lettera e), del D.lgs.50/2016];
- *Gruppo europeo di interesse economico o GEIE* [art. 45, comma 2, lettera g), del D.lgs. 50/2016];
- *Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete* [art. 45, comma 2, lettera f), del D.lgs. 50/2016];

posto che i requisiti di capacità tecnica non sono frazionabili, il requisito deve essere posseduto per intero da una impresa consorziata, appartenente al GEIE o al contratto di rete;

Nel caso di:

- *Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane* [art. 45, comma 2, lettera b), del D.lgs.50/2016];
- *Consorzi stabili* [art. 45, comma 2, lettera c), del D.lgs.50/2016];

Il requisito deve essere posseduto, secondo le disposizioni di cui all'art. 47 del D. Lgs n. 50 del 2016.

Art. 13 - Garanzia provvisoria.

Ai sensi dell'art. 93 del codice degli appalti l'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, da:



- a) una garanzia fideiussoria, pari al 2 per cento del prezzo a base dell'appalto;
- b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico, con versamento effettuato presso IBAN del Conto corrente bancario del Comune di Massafra: IT 71 C01030 78951 000001677985;
- b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- c) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante), avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata di ulteriori centottanta giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia provvisoria, redatta secondo lo schema contenuto nel decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n.31 e copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.



La garanzia è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Nel caso di "soggetti gruppo" [intendendosi per tali i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del D.lgs. 50/2016] non ancora costituiti, la fideiussione deve essere intestata a tutti gli operatori economici che costituiranno il soggetto gruppo.

Nel caso di "soggetti gruppo" [intendendosi per tali i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del D.lgs. 50/2016] costituiti, la fideiussione deve essere intestata all'impresa mandataria [nel caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), del D.lgs. 50/2016] o del soggetto costituito [nel caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere e), f) e g), del D.lgs.50/2016].

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Art. 13.1 - Riduzioni

L'importo della garanzia è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.



Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Art. 14 - Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016, l'Appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione. La costituzione della garanzia definitiva è disciplinata dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016 al quale si rinvia.

Art. 15 - Criterio di aggiudicazione e punteggi

L'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016, è effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo e valutata sulla base dei criteri di seguito riportati, secondo il metodo aggregativo compensatore, come appresso specificato.

Gli elementi di valutazione sono così articolati:

- Qualitativi, massimo 80 punti;
- Quantitativi, massimo 20 punti.

15.1) Elementi di valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE					
PUNTO	CRITERI	SUB CRITERI	DESCRIZIONE SUB CRITERI	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO
OFFERTA TECNICA					
A	Qualità del progetto di raccolta differenziata dei rifiuti (sistemi e frequenze) anche in ragione del miglioramento della gestione, della riduzione delle quantità dei rifiuti	A.1	Organizzazione gestionale ed operativa del progetto di raccolta dei Rifiuti Urbani Residui e della FORSU intesa come organizzazione e pianificazione del servizio, corretta suddivisione in zone, giorni ed orari di raccolta ed articolazione giornaliera delle squadre di raccolta.	da 0 a 5	Max 38
		A.2	Organizzazione gestionale ed operativa del progetto di raccolta di Carta, Plastica, Vetro e	da 0 a 5	



Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di raccolta e trasporto e dei rifiuti solidi urbani,
dei servizi di igiene urbana e complementari del Comune di Massafra (TA)

	da smaltire e dei fattori ambientali (D.M. 23 giugno 2022).		Metalli intesa come organizzazione e pianificazione del servizio, corretta suddivisione in zone, giorni ed orari di raccolta ed articolazione giornaliera delle squadre di raccolta.		
		A.3	Organizzazione gestionale ed operativa del progetto di raccolta degli altri Rifiuti solidi Urbani oggetto di raccolta differenziata intesa come organizzazione e pianificazione del servizio, corretta suddivisione in zone, giorni ed orari di raccolta ed articolazione giornaliera delle squadre di raccolta.	da 0 a 5	
		A.4	Modalità e criteri tecnico/organizzativi dei servizi previsti in appalto mirati alla prevenzione della produzione dei rifiuti e alla riduzione dell'impatto ambientale così come richiesto dai Criteri Ambientali Minimi e dalla Comunità Europea; qualità e concretezza della proposta	da 0 a 5	
		A.5	Organizzazione operativa della fase di start up (modalità di consegna delle forniture, associazione dei kit alle utenze, implementazione del database delle utenze, reportistica etc)	da 0 a 5	
		A.6	Descrizione della gestione del sistema di prenotazione (back office) dei ritiri on demand	da 0 a 4	
		A.7	Proposta operativa per la gestione dei servizi di raccolta e pulizia delle aree cimiteriali	da 0 a 3	
		A.8	Descrizione del sistema di reportistica da inviare alla Stazione Appaltante	da 0 a 3	
		A.9	Descrizione del Sistema Informativo di Gestione del Servizio di Igiene Urbana	da 0 a 3	
B	Analisi condotte sulla qualità dei rifiuti	B.1	Pianificazione e conduzione di analisi merceologiche annue condotte sui rifiuti indifferenziati prodotti dalle Ud e Und (numero annuo) (nel rispetto dei CAM al p.to 4.2.1)	da 0 a 3	Max 5
		B.2	Pianificazione e conduzione di monitoraggi annui (numero annuo) della qualità dei rifiuti di carta, cartone, vetro, plastica e lattine conferiti dagli utenti. (nel rispetto dei CAM al p.to 4.2.17)	da 0 a 2	
C	Qualità del progetto dei servizi complementari all'igiene urbana	C.1	Svuotamento dei cestini gettacarte e dog toilet (nel rispetto dei CAM al p.to 5.2.9)	da 0 a 2	Max 6
		C.2	Lavaggio e disinfezione oltre che delle strade, anche di piazze, marciapiedi, piste ciclabili e ciclopedonabili ed aree pubbliche (nel rispetto dei CAM al p.to 5.2.2)	da 0 a 2	
		C.3	Organizzazione gestionale delle operazioni di lavaggio delle aree di pregio e ulteriori aree indicate da concordare con la Stazione Appaltante (nel rispetto dei CAM al p.ti 5.2.1 e 5.2.2)	da 0 a 2	
D	Qualità del progetto di gestione dei servizi di spazzamento, delle aree pubbliche e private di uso pubblico e della zona marina di "Chiatona e Verde Mare". Pulizia spiagge libere della zona marina di "Chiatona e Verde Mare".	D.1	Organizzazione gestionale ed operativa del progetto di spazzamento manuale e meccanizzato intesa come organizzazione e pianificazione del servizio, corretta suddivisione in zone, giorni ed orari di spazzamento ed articolazione giornaliera delle squadre di spazzamento. (nel rispetto dei CAM al p.to 5.2.2)	da 0 a 4	Max 16
		D.2	Incremento dello spazzamento meccanizzato nella zona marina di "Chiatona" (E.G. 32 - Relazione Tecnico-Illustrativa del Piano Industriale) con Spazzatrice meccanizzata da 5 mc. (Frequenza minima: Invernale 1/30, Estiva 6/7)	da 0 a 8	
		D.3	Pianificazione e organizzazione del servizio di pulizia delle spiagge libere delle località Chiatona e Verde Mare, intesa come organizzazione del servizio, specificando, tempi, modalità e attrezzatura impiegata.	da 0 a 4	
E	Qualità del progetto relativo alle attività di	E.1	Piano di informazione/comunicazione riferito alla fase di avvio del servizio (startup). Modalità di	da 0 a 2	Max 6



	Informazione, sensibilizzazione dell'utenza che prevedono impiego di sistemi informatici tecnologicamente avanzati		organizzazione e gestione campagna di comunicazione e formazione delle utenze (nel rispetto dei CAM al p.ti 4.2.15 e 5.3.6)		
		E.2	Piano di informazione/comunicazione riferito a regime e follow up del servizio.	da 0 a 2	
		E.3	Piano di azione per la riduzione dei rifiuti	da 0 a 2	
F	Qualità del progetto relativo alle attività di controllo dell'utenza.	F.1	Sistema di assistenza agli utenti finalizzato ad individuare e correggere comportamenti scorretti	da 0 a 2	Max 4
		F.2	Pianificazione del servizio di vigilanza del territorio e di rimozione abbandoni in termini di operatori, automezzi e dotazione tecnologica da impiegare	da 0 a 2	
G	Messa a disposizione di un'area da adibire ad Isola Ecologica nel rispetto del <i>Decreto Ministeriale 8 aprile 2008</i>	G.1	Messa a disposizione di un'area autorizzata, entro il termine massimo tre (3) mesi dalla stipula del contratto, che soddisfi il Decreto Ministeriale 8 aprile 2008, all'interno del territorio comunale di Massafra, che funga da Isola Ecologica	ON/OFF	ON = 5 OFF = 0
OFFERTA ECONOMICA					
H	Ribasso sul prezzo posto a base di gara	da 0 a 20 punti			Max 20 punti

15.2) Metodo aggregativo compensatore

L'aggiudicazione è effettuata a favore del concorrente che ha riportato il punteggio complessivo più alto determinato, secondo il metodo aggregativo compensatore, dalla somma dei punteggi degli elementi qualitativi e degli elementi quantitativi, applicando la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i \times V(a)_i] \text{ dove:}$$

C(a) = indice di valutazione dell'offerta; n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso attribuito al requisito i;

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; \sum_n = sommatoria.

I coefficienti V(a)_i, variabili tra zero e uno, attraverso i quali si procede alla determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sono determinati come segue:

- per gli elementi di natura qualitativa e suscettibili di valutazione discrezionale (**criteri da A a F**):
 - si determina la media provvisoria dei coefficienti relativi a ciascun criterio, variabili tra zero e uno, che ogni commissario attribuisce discrezionalmente, in sedute riservate, alle proposte dei concorrenti secondo la seguente graduazione:
 - 0 = offerta inadeguata;
 - 0,25 = offerta parzialmente adeguata;
 - 0,50 = offerta adeguata;
 - 0,75 = offerta buona;
 - 1,00 = offerta ottima.

GIUDIZIO	COEFFICIENTE	CRITERI METODOLOGICI
INADEGUATA	0,00	Trattazione non sufficiente e/o descrizioni lacunose che denotano una non rispondenza della proposta rispetto al tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione o rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano chiari, non trovano dimostrazione analitica o, comunque, non appaiono particolarmente significativi.



PARZIALMENTE ADEGUATA	0,25	Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto rispondente o adeguata alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una sufficiente efficienza e/o efficacia della proposta rispetto al tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione o rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano completamente chiari, in massima parte analitici ma comunque relativamente significativi.
ADEGUATA	0,50	Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto completa, rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una discreta efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione o rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano abbastanza chiari, in massima parte analitici ma comunque significativi.
BUONA	0,75	Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi costitutivi dell'offerta alle esigenze della Stazione Appaltante e buona efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione o rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano chiari, analitici e significativi.
OTTIMA	1,00	Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta del tutto aderente alle aspettative della S.A. e alle potenzialità medie delle ditte di riferimento operanti sul mercato. La sua presentazione è più che esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci in rapporto alla natura del parametro considerato. Le relazioni illustrano con efficacia le potenzialità dell'operatore economico candidato ed evidenziano le eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale.

- successivamente si trasforma la suddetta media provvisoria dei coefficienti attribuiti a ciascun criterio di ogni offerta, riportando a uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le altre medie provvisorie;
- per gli elementi di natura qualitativa "ON/OFF" [criterio G sub criterio G.1] il punteggio sarà determinato attribuendo all'attivazione dell'offerta il giudizio 5,00 = offerta eccellente e all'offerta non attivata il giudizio 0 = offerta inadeguata;
- per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa, applicazione della seguente formula:
 $V(a)_i = Ri/R_{max}$ dove:
 $V(a)_i$ è il coefficiente attribuito al concorrente i esimo;
 R_i è il ribasso percentuale offerto dal concorrente i esimo; R_{max} è il ribasso percentuale massimo offerto;
- per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa (criterio H), applicazione della seguente formula:
 $V(a)_i = Ri/R_{max}$ dove:
 $V(a)_i$ è il coefficiente attribuito al concorrente i esimo;
 R_i è il rialzo percentuale offerto dal concorrente i esimo; R_{max} è il rialzo percentuale massimo offerto.

L'offerta economica sarà valutata solo nell'ipotesi in cui il concorrente abbia raggiunto un punteggio minimo pari a 50 rispetto all'offerta tecnica presentata.

Art. 16 - Modalità di presentazione dell'offerta



La presentazione dell'offerta corredata dalla relativa documentazione richiesta dovrà pervenire in forma TELEMATICA secondo le modalità stabilite nel presente disciplinare.

Per le istruzioni operative per l'utilizzo della piattaforma di gara si rimanda all'allegato "Manuale Operativo Gara Telematica - OEPV senza Marcatura".

Le offerte devono essere inserite in lingua Italiana.

L'offerta dovrà pervenire entro e non oltre le ore ... del giorno ... a pena di irregolarità non sanabile. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della risposta entro il termine previsto.

Art. 17 - Contenuto della documentazione amministrativa (Busta A)

17.1) Domanda di partecipazione.

La domanda di partecipazione è redatta in bollo e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Nella domanda di partecipazione il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede).

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE) e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'art. 16 quater del decreto legge n. 76/20.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, inclusi i criteri ambientali minimi di cui al DM 13 febbraio 2014, in G.U. n. 58 dell'11 marzo 2014;
- di impegnarsi al rispetto della clausola sociale indicata negli atti di gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con delibera di giunta comunale n. 44 del 30/03/2015 che si allega e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità adottato dalla stazione appaltante con delibera di giunta comunale n. 301 del 17/10/2022 che si allega. La mancata accettazione delle clausole



contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;

- [nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- [nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui all'art. 28 del presente disciplinare.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- copia conforme all'originale della procura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.



A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

17.2) Documento di gara unico europeo elettronico

Istruzioni per la compilazione del DGUE

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- PASSOE dell'ausiliaria;
- In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione



dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 11.1) del presente disciplinare.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui paragrafo dedicato del presente disciplinare;
- la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria;
- la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica;
- la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Il concorrente, ai sensi dell'art. 85, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, dovrà inserire nella "Documentazione Amministrativa" il DGUE in formato elettronico XML ed in PDF, compilati e firmati entrambi digitalmente (firma digitale ai sensi dal D. Lgs. 82 del 7/03/2005 - Codice dell'amministrazione digitale), tale modalità di compilazione garantirà il possesso dei requisiti di autenticità e integrità, onde evitare il respingimento.

L'operatore economico per compilare il DGUE elettronico fornito dalla stazione appaltante DGUE.xml, allegato agli atti di gara e scaricabile, dovrà DIGITARE il seguente link nella barra degli indirizzi: <https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it>.

17.3) Garanzia provvisoria prestata secondo quanto indicato. Insieme alla garanzia deve essere presentata la documentazione, secondo la normativa vigente, del possesso dei requisiti per beneficiare delle riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.lgs.50/2016.

17.4) Ricevuta, o copia autenticata ai sensi della normativa vigente, del versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). L'importo del contributo è di



euro 220,00. Il concorrente è tenuto a seguire le istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati. Tali istruzioni sono riportate sul sito internet dell'ANAC www.anticorruzione.it.

17.5) Documento riportante il PASSOE documento che attesta che l'Operatore Economico può essere verificato tramite AVCPASS, ai sensi dell'art. 216, comma 13, del D.lgs. 50/2016. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico e economico finanziario avviene attraverso l'utilizzo della banca dati FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico) come sancito dalla Delibera ANAC n. 464/2022. Di conseguenza, tutti gli operatori economici che intendono partecipare alla gara sono tenuti a registrarsi al sistema FVOE e acquisire il PASSOE attraverso il sito internet dell'ANAC www.anticorruzione.it.

17.6) Dichiarazione integrativa al DGUE. Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

- dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- dichiara di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'impresa ha la sede legale oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'impresa ha la sede legale.

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list":

- dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

- si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, N. 267



Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/00 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

17.7) Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;



- dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata autenticata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Art. 18 - Contenuto dell'offerta tecnica (Busta B).

Nella busta deve essere inserita, a pena di esclusione, una relazione tecnica descrittiva redatta in lingua italiana composta da:

- Relazione descrittiva precisa e dettagliata contenente in modo chiaro e esaustivo ogni elemento utile per l'attribuzione dei punteggi previsti per l'offerta tecnica medesima (max 50 pagine in formato A4);
- Allegati grafici a discrezione del concorrente in scala grafica adeguata a consentire la lettura dei contenuti (Max 4 A0, o 8 A1, o 16 A2 o 32 A3);
- Schede tecniche prestazionali degli automezzi, delle attrezzature e dei materiali di consumo da fornire alla Stazione Appaltante (max 40 pagine A4).

L'eventuale superamento dei suddetti limiti non costituisce causa di esclusione, ma sarà debitamente tenuto in conto nella valutazione da parte della Commissione di Gara.

L'offerta tecnica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto offerente.

Ai fini del rispetto della clausola sociale, il concorrente allega all'offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.

A norma dell'art. 53 del D.lgs. n. 50/2016 nel comporre la propria offerta tecnica i concorrenti dovranno includere anche apposita dichiarazione contenente:



- Le parti specifiche dell'offerta che sono espressione di segreti tecnici e commerciali e, per questo, da considerare sottratte all'accesso agli atti;
- Le ragioni da cui emerge che le parti dell'offerta tecnica individuate a norma del punto che precede, sarebbero espressione di segreti tecnici e commerciali.

Si richiama l'attenzione degli operatori rispetto alla dichiarazione che precede, in quanto ove non fosse presentata ovvero, pur qualora presentata, si riferisse all'intera offerta tecnica senza adeguata e compiuta motivazione, l'offerta tecnica potrà essere oggetto di integrale ostensione a norma dell'art. 53 del D.lgs. 50/2016, senza che la Stazione Appaltante debba inoltrare alcun ulteriore avviso o comunicazione.

Nell'offerta tecnica non deve essere contenuto, a pena di esclusione, alcun elemento che possa consentire, anche indirettamente, l'individuazione del prezzo offerto che deve essere indicato solo e esclusivamente nell'offerta economica.

L'offerta è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la relazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la relazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la relazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la relazione è sottoscritta dal consorzio medesimo.

La sottoscrizione può essere eseguita anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, deve essere allegata, a pena di esclusione, la relativa procura in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000.

Art. 19 - Contenuto del Dettaglio offerta economica. (Busta C).

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma Traspare <https://cucunioneterredellegravine.traspare.com> come indicato nel manuale operativo di gara telematico. A pena di esclusione, l'offerta economica, redatta in lingua italiana, o comunque in modo strettamente conforme allo stesso, indicando sia in cifre sia in lettere quanto sotto riportato:

- il ribasso unico percentuale per i servizi di cui all'oggetto, al netto dell'IVA nonchè degli oneri per la sicurezza;



- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice;
- la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

L'offerta economica, a pena di esclusione, deve essere dichiarata comprensiva di tutti i costi, nessuno escluso, per le prestazioni richieste per l'esecuzione del contratto e, quindi, anche dell'utile, delle spese generali, delle spese per la salute e la sicurezza del lavoro, delle spese per imprevisti, delle quote di ammortamento degli investimenti per l'acquisizione dei contenitori, delle attrezzature, dei veicoli, dei mezzi e delle opere necessarie all'esecuzione dell'appalto.

L'offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto offerente e corredata di copia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

L'offerta è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, l'offerta è sottoscritta dal consorzio medesimo.

La sottoscrizione può essere eseguita anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, deve essere allegata, a pena di esclusione, la relativa procura in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000.

La sottoscrizione può essere eseguita anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, deve essere allegata, a pena di esclusione, la relativa procura in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000.

Art.20 - Commissione giudicatrice e modalità di svolgimento della gara.

La valutazione delle offerte è eseguita da una Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. 50/2016, nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte medesime.

Sul profilo del committente, nella sezione "amministrazione trasparente" sarà pubblicata la composizione della commissione giudicatrice ed i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del Codice.



La prima seduta pubblica, prevista per il 04/07/2023 ore 10,00, avrà luogo attraverso la piattaforma e vi possono partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. La partecipazione avviene mediante collegamento da remoto alla piattaforma tramite la dotazione informatica di ciascun soggetto interessato e consentirà di visualizzare le operazioni svolte sulla piattaforma.

Il Link di collegamento sarà comunicato a mezzo PEC ai partecipanti, entro la data di espletamento della prima seduta di gara.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti.

Parimenti le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 2 giorni prima della data fissata.

Nella prima seduta pubblica, il RUP provvederà all'apertura delle buste di gara telematiche pervenute entro il termine di scadenza per la presentazione delle stesse, all'esame della Documentazione Amministrativa e alla conseguente ammissione o esclusione dei concorrenti provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29 comma 1 del Codice.

Una volta concluso l'esame della Documentazione Amministrativa e provveduto all'ammissione o all'esclusione dei concorrenti, sempre in seduta pubblica - tramite la piattaforma, il RUP procederà con l'apertura dell'Offerta Tecnica di ogni concorrente ammesso per accertare la presenza della documentazione richiesta dagli atti di gara, senza effettuare alcuna valutazione sui contenuti.

In seguito, la Commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, eventualmente anche in modalità telematica da remoto, provvederà alla valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi e all'attribuzione dei punteggi alle singole offerte tecniche secondo le disposizioni degli atti della procedura.

In una successiva seduta pubblica, resa preliminarmente nota a tutti i concorrenti a mezzo piattaforma telematica, la Commissione giudicatrice, darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e procederà all'apertura dell'Offerta economica, attribuendo i punteggi alle medesime secondo le disposizioni degli atti della procedura e stilando la graduatoria risultante dalla somma dei punteggi delle offerte tecniche e delle offerte economiche dei singoli concorrenti. Gli atti di gara e l'esito della stessa, dai quali si desume l'offerta migliore, vengono rimessi dalla Commissione giudicatrice al Responsabile del procedimento, per la verifica di eventuali profili di sospetta anomalia, ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.lgs. 50/2016 e/o per la proposta di aggiudicazione.

È fatta salva la possibilità di sospendere e aggiornare le sedute di gara a altra ora o a un giorno successivo. Nel caso di sedute pubbliche, di ciò si dà comunicazione a tutti gli operatori economici che hanno presentato offerta.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP, che procede ai sensi dell'art. 76 comma 5 lettera b) del codice, i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari, ai sensi dell'art. 59 comma 3 lettera a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59 comma 4 lettera a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla



Procura della Repubblica per i reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Art. 21 - Verifica di anomalia delle offerte.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, ed in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Art. 22 - Soccorso istruttorio.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in



fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- il difetto di sottoscrizione che non preclude la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporta un'incertezza assoluta della stessa è sanabile.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la Sezione/Area del profilo utente dell'operatore economico dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Art. 23 - Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto.

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione - o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale - formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

Entro 30 giorni dal ricevimento della proposta di aggiudicazione la Stazione Appaltante procede alla aggiudicazione. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi tali termini la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

La stazione appaltante aggiudica, quindi, al secondo in graduatoria procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.



Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011). Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 1.642,40. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Art. 24 - Documentazione di gara. Chiarimenti e Comunicazioni.

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara
- Modulistica
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Piano Industriale, ai sensi dell'art. 23 – commi 14 e 15 – del D. Lgs. 50/2016 e relativi allegati;
- Schema di Contratto;
- Schema di DUVRI;
- Patto d'integrità;
- Codice etico e comportamentale;
- Manuale Operativo di Gara Telematica;
- DGUE;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - Art. 53 comma 16ter D. Lgs. 165/2001.



La documentazione di gara è disponibile sul sito della centrale di committenza <https://cucunioneterredellegravine.traspare.com>.

CHIARIMENTI

Le informazioni o richieste di chiarimento potranno essere richieste esclusivamente tramite la piattaforma telematica Traspare: <https://cucunioneterredellegravine.traspare.com> nell'apposita area "richiesta di chiarimenti", non oltre il termine di 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno rese e gestite tramite la piattaforma telematica Traspare: <https://cucunioneterredellegravine.traspare.com>.

Costituisce onere degli Operatori Economici interessati a partecipare alla Procedura verificare la pubblicazione dei chiarimenti. L'avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto, sarà altresì notificata, come avviso, all'indirizzo posta elettronica certificata della ditta che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati presenti nella richiesta. Le precisazioni ed i chiarimenti pubblicati, anche su iniziativa della Stazione Appaltante, costituiranno chiarimento del presente Disciplinare, vincolante per la Stazione Appaltante e per tutti i Concorrenti.

COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra operatori economici e stazione appaltante, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC protocollo@pec.comunedimassafra.it e, tra Stazione Appaltante ed Operatori economici, all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Art. 25 - Avvalimento e sub-appalto.



Si rammenta che, ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. 50/2016, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 45 del medesimo decreto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di altro soggetto.

A tal fine, si applica l'art. 89 del D.lgs. 50/2016. Si ricorda, in particolare, che ai sensi dell'art. 89, comma 10, citato, è vietato l'avvalimento del requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

Il sub-appalto è consentito nei limiti e secondo le modalità di cui all'art.105 del Codice.

Art. 26 - Termine di validità dell'offerta.

L'offerta vincola il concorrente ai sensi dell'articolo 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'articolo 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. La richiesta è inoltrata all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda di partecipazione.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Art. 27 - Clausola sociale e altre condizioni particolari di esecuzione.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e fermo restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto d'appalto è obbligato ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 50 del Codice indicato nel piano industriale.

Ogni concorrente deve allegare, nella busta contenente l'offerta tecnica, un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.

Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte della Stazione Appaltante durante l'esecuzione del contratto. In caso di mancata attuazione si applicheranno le penali previste dal CSA.

Art. 28 - Autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento.

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Tutti i dati acquisiti



dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento.

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati.

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura:

- i) dati personali comuni (per esempio anagrafici e di contatto);
- ii) dati relativi a condanne penali e a reati ("giudiziari") di cui all'articolo 10 Regolamento UE, al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla normativa vigente ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione.

Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" ("sensibili") di cui all'articolo 9 Regolamento UE. Modalità del trattamento dei dati Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati.

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e/ o di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno pubblicati sul sito internet: <https://cucunioneterredellegravine.traspare.com>.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa articolo 1, comma 16, lettera b, e comma 32 legge n. 190/12; articolo 35 decreto legislativo n. 33/12 nonché articolo 29, decreto legislativo n. 50/16), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet: <https://cucunioneterredellegravine.traspare.com> e sito internet: <https://www.comunedimassafra.it>.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati.

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere



conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli articoli 89 del Regolamento UE.

Diritti del concorrente/interessato.

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all'Amministrazione. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli articoli da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha:

- il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
- il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- il diritto di chiedere - e nel caso ottenere - la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o la limitazione del trattamento, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento;
- il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'articolo 20 del Regolamento UE. Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perverrà nei termini di legge e/o non sarà ritenuta soddisfacente dall'interessato, quest'ultimo potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

• Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati.

Titolare del trattamento è la stazione appaltante, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato al seguente indirizzo PEC: protocollo@pec.comunedimassafra.it.

Consenso al trattamento dei dati personali.

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano. Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

Art. 29 - Rinvio normativo.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente documento, si fa rinvio al Bando, al Piano industriale, al Capitolato Speciale d'Appalto nonché alle norme di legge applicabili. Nel caso di discordanza del presente documento con il Bando, prevale il Bando.

Art. 30 - Definizione delle controversie.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Tribunale Amministrativo, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.